



Adottata dal Direttore Generale in data - 6 AGO. 2014

**OGGETTO: Presa d'atto ora per allora della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari e la Croce Rossa Italiana per la partecipazione alle attività trasfusionali ex Legge 2019/2005.**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 6 AGO. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL Direttore Generale	Dr. Antonio Garau
Coadiuvato dal DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dr. Attilio Murru
DIRETTORE SANITARIO	Dr. Remigio Carlo Puddu

Su proposta della Direzione Generale.

**Premesso** che quest'Azienda ha stipulato, in data 24.09.2012, giusta convenzione con la Croce Rossa Italiana per la partecipazione alle attività trasfusionali ed il concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Regionale e la promozione a sostegno della donazione volontaria, ex L.219/2005.

**Atteso** che della stessa deve prendersi formalmente atto

**Vista** la convenzione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

**Visto** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

## DELIBERA

Di prendere atto formalmente ora per allora della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e la Croce Rossa Italiana per la partecipazione alle attività trasfusionali ed il concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Regionale e la promozione a sostegno della donazione volontaria ex L. 2019/2005.

**Il Direttore Amministrativo**

Dr. Attilio Murru

**Il Direttore Generale**

Dr. Antonio Garau

**Il Direttore Sanitario**

Dr. Remigio Carlo Puddu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE CAGLIARI	
25 SET. 2012	
Prot. <u>2777</u>	Titolo _____



Comitato Provinciale  
Cagliari

Convenzione tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Cagliari e l'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, per la partecipazione alle attività trasfusionali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della L. n. 219/2005 e art. 2 dell'accordo Conferenza Stato Regioni, Repertorio Atti n. 115/CSR del 20 marzo 2008.

L'anno 2012 il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE in CAGLIARI  
Presso l'Azienda Ospedaliera

L'Azienda Ospedaliera G. BROTZU (di seguito indicata azienda) \_\_\_\_\_ nella persona

Del Direttore Generale pro tempore DOH. ANTONIO SARAU

e

La Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Cagliari nella Persona del Commissario Provinciale  
Dott. Salvatore FLORIS

#### PREMESSO

Che la legge 21 ottobre 2005, n. 219, riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti e valorizza il ruolo dell'Associazione disponendo la loro partecipazione alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori;


che tra gli obiettivi del Piano Regionale Sangue e Plasma 2008-2010 è prevista la valorizzazione del ruolo del Volontariato nelle attività di programmazione e raccolta del sangue e nelle attività istituzionali;

che l'esperienza di partecipazione maturata consente oggi di consolidare e migliorare il rapporto collaborativo tra le Associazioni dei donatori di sangue e le strutture trasfusionali della Regione contribuendo allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi;  
Convergono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1

#### Oggetto della convenzione

La presente Convenzione disciplina la partecipazione alle attività trasfusionali ed il concorso ai fini Istituzionali del Servizio Sanitario Regionale dell'Associazione indicata in epigrafe, in attuazione di Quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lettera b) della Legge 219/2005, e dell'art. 2 dell'accordo Della Conferenza Stato Regioni n. 115/CSR del 20 marzo 2008 e dell'art. 2 del D. Lgs n. 261/2007.  
La presente Convenzione, finalizzata alla promozione e sostegno della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi emocomponenti, garantisce e attua:



- a) La partecipazione dell'Associazione alla programmazione ed organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali in generale, e dell'attività di raccolta, in particolare;
- b) La promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti, comprese le cellule staminali ematopoietiche e del cordone ombelicale;
- c) La promozione dell'informazione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;
- d) La promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
- e) il sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dall'Associazione e la definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il Sistema Trasfusionale;
- f) il sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dall'Associazione attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale Regionale;
- g) La promozione della tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
- h) La promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dall'Associazione;
- i) L'inserimento della raccolta associativa in convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie regionali;
- j) L'incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica;
- k) La definizione di adeguate modalità di finanziamento delle attività oggetto della convenzione;

#### ART. 2

#### Promozione della donazione del sangue

Le finalità di cui all'art. 1 sono attuate dall'Associazione attraverso:

- a) Il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione anche con il concorso delle Strutture Trasfusionali competenti;
- c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
- d) Lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
- e) Lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;
- f) La tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.


#### ART. 3

#### Informazione e aggiornamento donatori

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, la Struttura Trasfusionale competente, tramite l'Associazione, promuove specifiche iniziative:

- a) per l'informazione e il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sui diversi tipi di prelievo cui possono sottoporsi;
- b) per l'informazione circa tutte le Associazioni presenti e operanti sul territorio;
- c) per programmi di educazione alla salute.

La Struttura Trasfusionale competente collabora con l'Associazione proponendo programmi e Proposte per il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, in particolare della raccolta, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua,



#### ART. 4

#### Tutela del donatore e promozione della salute

La legge 219/2005 riconosce all'Associazione la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

A tale fine la Struttura Trasfusionale competente, in collaborazione con l'Associazione, favorisce:

1. Il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
2. L'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
3. Il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
4. La tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
5. L'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
6. L'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante dell'Associazione;
7. I reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
8. lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

#### ART. 5

#### Gestione dei donatori

La gestione dei donatori è integrata sulla banca dati del Sistema Informativo Servizi Trasfusionali (SISTRA) con specifiche funzioni di scambio informativo, finalizzata alle chiamate dei donatori, alla sospensione per cause sanitarie, all'inserimento delle nuove idoneità, al riscontro delle nuove donazioni, ed in funzione della rendicontazione mensile, per le statistiche di verifica di risultato richieste dalla Struttura regionale di Coordinamento (SRC) in particolare devono essere adottate adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informativo bi-direzionale della banca dati condivisa tra l'Associazione e la Struttura trasfusionale di riferimento, al fine di aggiornare i dati dei donatori presenti nell'archivio.

L'accesso alle informazioni da parte dell'Associazione è regolata in modo da garantire ai donatori la tutela dei dati sensibili.

#### ART. 6

#### Organizzazione della chiamata

La chiamata alla donazione per i donatori afferenti ai Servizi Trasfusionali e alle Unità di Raccolta convenzionata (UR) è attuata dall'Associazione, in accordo con le Strutture Trasfusionali in base alle necessità e in coerenza con il programma di autosufficienza stabilito annualmente dalla SRC.

1. L'Associazione si impegna, inoltre a collaborare con la Struttura Trasfusionale nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata alle direttive degli Organismi Regionali e del Servizio Trasfusionale competente per territorio.
2. Sulla base di quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale l'Azienda Ospedaliera BROTZU di Cagliari e la Croce Rossa Italiana, concordano specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, in particolare attraverso:
  - a) Lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano di gestire il servizio di Chiamata dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del Piano di



- Programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto delle esigenze di gestione del servizio di chiamata della Croce Rossa Italiana, e della disponibilità alla donazione dei donatori associati;
- b) La definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informazione ed il coordinamento del Servizio di chiamata.

#### ART. 7

##### Presenza dell'Associazione presso le Strutture Trasfusionali

Al fine di perseguire lo scopo di ampliare la cerchia delle persone che avvertono come dovere sociale la necessità di donare il sangue, è consentita la presenza dei membri della Croce Rossa Italiana presso le Strutture Trasfusionali Aziendali al fine di sensibilizzare la periodicità delle donazioni di sangue e di emocomponenti compatibilmente con la disponibilità dei locali e secondo le modalità concordate.

#### ART. 8

##### Rapporti economici

L'Azienda garantisce il rimborso dei costi delle attività associative nella misura indicata nella Tabella 2 Dell'allegato B) della Deliberazione di Giunta n° 47/28 del 30.12.2010 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Azienda provvede ad erogare i rimborsi con frequenza mensile, previa richiesta da parte dell'Associazione Corredata dall'attestazione del responsabile della Struttura Trasfusionale competente.

L'Associazione deve provvedere alla richiesta di rimborso e l'Azienda s' impegna a corrispondere gli stessi, che si considerano debiti privilegiati, entro i termini stabiliti dal D. Lgs n. 231 del 9 ottobre 2002.

I termini del pagamento sono convenzionalmente fissati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della Fattura.

Possono essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici progetti e relativi finanziamenti per lo sviluppo del sistema trasfusionale, ivi compreso l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore Raggiungimento dell'autosufficienza.

#### ART. 9

##### Accesso ai documenti amministrativi

All'Associazione è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda, secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge dell' 11 agosto 1991 n. 266, nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche e integrazioni.

#### ART. 10

##### Durata della convenzione

La presente Convenzione ha validità triennale a decorrere dalla data della stipulazione ed è tacitamente Rinnovata, salvo disdetta di una delle Parti, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza, a mezzo raccomandata A/R e salvo nuove disposizioni in materia.

Le parti, di comune accordo, potranno in qualunque momento modificare la Convenzione per particolari Esigenze che potrebbero verificarsi.

I rimborsi delle attività dell'Associazione saranno adeguati, in base ai parametri ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipulazione fino al rinnovo triennale, fatti salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.



**ART. 11**  
**Agevolazioni fiscali**


La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n° 266.  
L'attività svolta dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, articolo 8, comma 2.

**ART. 12**  
**Controversie legali**

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente Convenzione è competente il foro di Cagliari.


Il Direttore Generale dell'Azienda

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Dot. Antonio Garau*



**CROCE ROSSA ITALIANA**  
Comitato Provinciale di Cagliari  
**IL COMMISSARIO**  
*Dot. Salvatore Floris*

**Il Commissario Provinciale C.R.I. Cagliari**



ALLEGATI




Allegato B Delib. G.R. n.47/28 del 30.12.2010

### TARIFE DI RIMBORSO DELLE ATTIVITA' ASSOCIATIVE

ATTIVITA'	COSTO
-----------	-------

#### I. Rimborsi per le attività associative

a) Donazione di sangue intero	€. 19,98
b) Donazione di plasma in aferesi	€. 23,98
c) Donazione di piastrine in aferesi (citoaferesi) e donazione multipla	€. 27,98

*Croce Rossa Italiana*  
*Comitato Provinciale di Cagliari*

*Il presente atto non comporta oneri.*

*Il Responsabile Amministrativo Provinciale*  
*Michele BRUZZI*